

A.S.D. ARCIERI DI AVALON

Verbale Assemblea straordinaria



L'anno 2023 il giorno 19 del mese di dicembre (19/12/2023) in Figline Valdarno presso la sede della Pantarei Informatica srl, in Via Fiorentina 68 alle ore 21,00 si è riunita, in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "A.S.D. Arcieri di Avalon" per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica dello Statuto Sociale alla luce delle nuove disposizioni previste dal D.lgs 36/2021 e ss.mm.ii. (Riforma dell'ordinamento sportivo);
2. Varie ed eventuali

Assume la Presidenza dell'Assemblea su designazione unanime degli associati ed ai sensi del vigente Statuto la Sig.ra Failli Mara che chiama a fungere da Segretario la Sig.ra Galli Alessandra la quale ringrazia e accetta.

Il Presidente rileva che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante le modalità previste dal vigente statuto sociale e che sono presenti n. 31 soci. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di seconda convocazione.

Passando alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente illustra agli Associati le ragioni per cui si rende necessario adeguare lo statuto dell'Associazione in riferimento a quanto previsto dal Decreto Legislativo 36/2021 e successive modifiche ed integrazioni.

Successivamente il Presidente, sottoponendo all'assemblea il nuovo testo dello statuto che si allega al presente atto, procede a dare integrale lettura, articolo per articolo, evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, il Presidente chiede ai soci se abbiano dei dubbi o delle proposte di variazioni alla bozza di statuto: non essendo intervenuto nessuno, il Presidente propone ai soci di votare in merito alla proposta di statuto. Pertanto viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

Dopo ampia discussione l'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole degli Associati che rappresentano l'unanimità dei presenti in proprio e per delega e precisamente:

- | | |
|---------------------------|-----------|
| ✓ associati favorevoli: | <u>31</u> |
| ✓ associati dissenzienti: | <u>0</u> |
| ✓ associati astenuti: | <u>0</u> |

con dichiarazioni di voto espresse per alzata di mano, in proprio e per delega, il tutto come esso Presidente accerta e dichiara,

DELIBERA

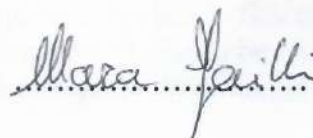
- a. di approvare tutto quanto proposto dal Presidente e di cui al punto 1) all'ordine del giorno e quindi di:
- ✓ di approvare, in considerazione delle corrispondenti modifiche al testo dello statuto illustrato e letto dal Presidente, il nuovo statuto Sociale che si allega, redatto in base alle nuove disposizioni previste dal D.lgs 36/2021 e ss.mm.ii. (Riforma dell'ordinamento sportivo) che, pertanto, nella sua redazione aggiornata risulta composto di numero 17 (diciassette) articoli.
- b. di dare mandato al Presidente di fare tutto quanto necessario al fine di dare esecuzione alla delibera adottata, anche alla luce della operatività della normativa prevista dal D.lgs 36/2021 e ss.mm.ii e degli adempimenti connessi alla modifica dello statuto ossia:
- ✓ registrazione del verbale e dello statuto presso l'Agenzia delle entrate, beneficiando il sodalizio del riconoscimento di associazione sportiva dilettantistica giusta iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;
 - ✓ trasmissione del verbale e statuto agli Organismi sportivi affilianti per l'aggiornamento dei dati.
- c. di dare mandato al Presidente di apportare eventuali variazioni qualora richieste dall'Ente Affiliante ai fini degli adempimenti di legge e ai fini dell'iscrizione e/o deposito al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 23,30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario


.....

Il Presidente


.....

Associazione Sportiva Dilettantistica Arcieri di Avalon

STATUTO

ARTICOLO 1 – Denominazione e sede

È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del Codice Civile e nel D.Lgs. 36/2021 e ss. mod., l'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata "Arcieri di Avalon" (d'ora in poi "Associazione"), con sede a Montevarchi (AR), Via Burzagli 40/B. L'Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo, può deliberare e/o ratificare il trasferimento della sede in altro luogo senza che questo costituisca modifica del presente statuto.

Essa, con delibera del Consiglio Direttivo, potrà affiliarsi a Federazioni, ad Associazioni, ad Enti di promozione sportiva, agli organismi aderenti al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), alle leghe sportive e simili, sia nazionali sia locali.

L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021.

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa è apolitica, aconfessionale e non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

ARTICOLO 2 – Scopo – attività - affiliazione

L'Associazione si propone di:

- 1) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare nella disciplina del Tiro con l'Arco;
- 2) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
- 3) promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive;
- 4) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
- 5) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- 6) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative della disciplina sportiva;
- 7) indire corsi di avviamento e di perfezionamento dell'attività sportiva e corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- 8) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;
- 9) garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti e dei tecnici tesserati, al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.
- 10) l'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021. Nello specifico l'associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina del Tiro con l'Arco e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestito dalla Sport e Salute S.p.A, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina. A tale fine l'Associazione formulerà domanda di affiliazione alla Federazione Italiana di Tiro con l'Arco riservandosi, in prosieguo, con delibera del Consiglio Direttivo, di formulare eventuale domanda di affiliazione ad altre federazioni o enti;
- 11) nei limiti previsti dall'art. 9 D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale.

ARTICOLO 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

SOCI

ARTICOLO 4 – Diritti e doveri

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'associazione, le persone fisiche, le Società e gli Enti che condividano gli scopi statutari e si impegnino a realizzarli.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione devono presentare domanda scritta su apposito modulo al consiglio direttivo o a un consigliere appositamente delegato dal medesimo consiglio, recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno a osservarne statuto e regolamenti.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.

La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale secondo le modalità stabilite dal regolamento e nella misura stabilita dal consiglio direttivo.

La quota associativa e la qualità di associato non possono essere trasferite per atto tra vivi o per causa di morte.

Le quote associative non sono rivalutabili né restituibili agli associati.

I Soci minorenni devono presentare all'atto della domanda di iscrizione autorizzazione scritta da parte di chi ne esercita la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

I soci sono tenuti all'iscrizione ad almeno una tra Federazioni, Enti di promozione sportiva, leghe sportive o simili a cui la Società è affiliata.

Tale obbligo ha il fine di garantire un'adeguata copertura assicurativa al Socio stesso per responsabilità civile nell'utilizzo delle attrezzature e dei campi di allenamento.

Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti e doveri, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

In particolare, i soci hanno: il diritto a partecipare alle attività associative; il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione; il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale; il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali e il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al consiglio direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.

I Soci, con l'adesione all'associazione, si impegnano a: visionare, accettare e rispettare il presente Statuto nonché i regolamenti attuativi dell'associazione; rispettare le deliberazioni degli organi associativi; contribuire, secondo le proprie possibilità, al raggiungimento delle finalità associative; svolgere, qualora eletti a cariche direttive, gli incarichi loro affidati, nazionali e locali, con spirito di servizio; rispettare le norme e direttive del C.I.O. (Comitato Olimpico Internazionale), del C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), dell'I.P.C. (International Paralympic Committee), del C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) nonché a tutti i regolamenti e le disposizioni statutarie della FITARCO (Federazione Italiana di Tiro con l'Arco) e di ogni altra Federazione Sportiva Nazionale od Ente ai quali dovesse affiliarsi l'Associazione.

ARTICOLO 5 – Recesso, Esclusione e Perdita della Qualità di Associato

La qualifica di Socio si perde:

Per dimissioni: le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Presidente e dovranno pervenire all'Associazione al massimo trenta giorni prima della scadenza dell'anno Sociale. Le dimissioni presentate oltre tale termine non esonerano il Socio dimissionario dal pagamento della quota sociale.

Per morosità: qualora il Socio non abbia provveduto al pagamento della quota sociale nei termini e nelle modalità previste dal Regolamento. La morosità deve essere dichiarata dal Consiglio Direttivo e questo fatto non esonera il Socio moroso dal pagamento della quota sociale.

Per espulsione: l'espulsione viene decretata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi.

ARTICOLO 6 - Organi sociali

Sono Organi Sociali:

L'Assemblea dei Soci

Il Consiglio Direttivo

Il Presidente

Tutte le cariche in seno all'associazione e ai suoi organi sono volontarie e non sono retribuite.

ARTICOLO 7 - Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati, è l'organo sovrano dell'Associazione e decide sugli argomenti che la legge e il presente Statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che l'organo direttivo sottopone alla sua approvazione.

Hanno diritto di partecipazione, intervento e voto in Assemblea tutti gli Associati, maggiori di età, nonché gli Associati minorenni tramite il genitore o l'esercente la potestà genitoriale ed in regola con il pagamento delle quote sociali come attestato dal Segretario. Ogni socio di cui sopra ha diritto ad un voto. L'Assemblea dei Soci si riunisce almeno una volta l'anno entro i 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell'anno sociale ed ha il compito di provvedere alla nomina delle cariche sociali e di deliberare: sull'attività dell'Associazione; sul preventivo di gestione delle spese; sul bilancio consuntivo; sull'entità delle quote sociali; su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno e che non sia di specifica competenza di altri organi.

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente presso la sede dell'Associazione o, in ogni caso, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati, almeno 10 giorni prima della data di convocazione a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. L'avviso di convocazione può consentire che l'assemblea si svolga con contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, purché siano garantiti l'identificazione dei partecipanti da parte del Presidente e la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di visionare ed inviare documenti. Ogni Socio maggiorenne potrà iscrivere argomenti all'ordine del giorno purché pervengano al Presidente almeno 8 giorni prima della data dell'Assemblea con lettera scritta.

Salvo quanto previsto dal presente Statuto all'art. 14, le Assemblee Ordinaria e Straordinaria sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, dei due terzi degli aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. In entrambi i casi le decisioni sono validamente assunte a maggioranza semplice dei voti espressi.

Eventuali Assemblee Straordinarie possono essere tenute durante l'anno sociale e devono essere convocate dal Presidente su richiesta del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto.

I Soci aventi diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio avente diritto di voto, mediante delega scritta e firmata. Ciascun Socio può rappresentare in assemblea, per mezzo delega scritta non più di 2 (due) associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti, eccezione fatta per quanto previsto all'Art. 15 del presente Statuto. In caso di parità la proposta in discussione s'intende respinta; il Presidente dovrà allora rimettere ai voti per una seconda volta la proposta che s'intenderà definitivamente respinta ove non si raggiungesse la maggioranza.

ARTICOLO 8 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente e da un minimo di 2 (due) Consiglieri sino ad un massimo di 8 (otto) scelti tra gli associati. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano la medesima carica sociale in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva, disciplina sportiva associata, ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI o altra Federazione, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno e che siano tesserati a tutte le Federazioni a cui l'Associazione è iscritta.

Il Presidente ed i Consiglieri vengono eletti dall'Assemblea dei Soci. Le cariche sociali hanno una durata di 4 anni e sono rieleggibili senza limitazioni.

Il Consiglio Direttivo nominerà tra i Consiglieri il Vicepresidente ed eventualmente il segretario e il tesoriere; queste 2 ultime cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

1. curare il conseguimento degli scopi statuari in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea;
2. deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
3. attendere all'amministrazione sociale;
4. curare l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari e di comminare eventuali sanzioni disciplinari;
5. redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;

6. indire manifestazioni per il conseguimento degli scopi statutarî;
7. deliberare su accordi e convenzioni che dovessero essere stipulati;
8. dare esecuzione delle deliberazioni delle assemblee;
9. distribuire incarichi e nominare commissioni per lo svolgimento di particolari mansioni;
10. adempiere a tutte le altre attribuzioni riguardanti il funzionamento dell'Associazione che dal presente statuto non siano riservate alla competenza di altri organi;
11. nominare il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno una volta ogni sei mesi e quando sia ritenuto necessario dal Presidente o ne sia fatta esplicita richiesta da almeno 2 Consiglieri.

La convocazione del Consiglio Direttivo non è vincolata da particolari norme purché tutti i Consiglieri vengano informati per tempo della convocazione.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono prese a maggioranza dei voti. La votazione può avvenire per appello nominale o a scrutinio segreto qualora ne venga fatta richiesta da un membro del Consiglio. In caso di parità il voto del Presidente vale due voti. Le riunioni del Consiglio saranno valide allorché intervengano la maggioranza dei Consiglieri in carica oltre il Presidente.

ARTICOLO 9 – Decadenza organi sociali

I titolari degli organi associativi decadono:

- per dimissioni;
- per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata dall'assemblea degli associati.

Le dimissioni, o la revoca, del Presidente dell'associazione comporta la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo.

Le dimissioni, o la revoca, degli altri consiglieri determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo.

ARTICOLO 10 – Presidente e Vice Presidente

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. Presiede il Consiglio Direttivo e cura affinché ne siano attuate le deliberazioni. In casi urgentissimi può provvedere con i poteri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni così adottate dovranno essere ratificate dal Consiglio Direttivo alla prima riunione. In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

ARTICOLO 11 – Segretario e Tesoriere

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite alla stessa persona. Qualora siano attribuite a persone diverse, il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza. Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 12 - Disciplina

Tutti i Soci sono tenuti ad osservare le norme del presente Statuto, le disposizioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, le regole dell'onore, del reciproco rispetto e del decoro sportivo. Contro gli inadempimenti potranno essere adottate sanzioni disciplinari. L'organo competente a giudicare le violazioni degli obblighi di cui sopra è il Consiglio Direttivo.

Le decisioni dovranno essere prese dopo esposta istruttoria, messe a verbale, motivate e comunicate per iscritto agli interessati.

I provvedimenti disciplinari che possono essere adottati sono i seguenti:

Censura: per violazioni di modesta gravità; consiste in un rimprovero ufficiale.

Sospensione: viene applicata in caso di gravi trasgressioni e la sua durata è commisurata alla gravità del fatto. In tale periodo il Socio non potrà esercitare i propri diritti in seno all'Associazione.

Espulsione: viene adottata solo in caso di gravissima trasgressione e consiste nell'esclusione a vita del Socio dall'Associazione.

ARTICOLO 13 – Patrimonio e scritture contabili

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione connesse all'attività istituzionale.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio deve informare circa la complessiva situazione economica/finanziaria dell'Associazione.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale ed economica/finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

In considerazione della natura di Associazione senza scopo di lucro è obbligatorio reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione prodotti per le finalità statutarie o per l'incremento del proprio patrimonio.

E' fatto divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma diretta o indiretta, dell'avanzo e degli utili di gestione, nonché dei fondi, delle riserve economiche e finanziarie comunque denominati, a favore dei soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, per l'intero periodo di esistenza dell'Associazione ed all'atto del suo scioglimento, salvo diversa disposizione di legge. Ai fini della definizione di distribuzione indiretta degli utili, si applica l'art. 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2bis del D.Lgs. n. 112/2017.

ARTICOLO 14 – Modifica dello Statuto

Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci qualora si pronuncino a favore della modifica i due terzi dei Soci presenti all'Assemblea convocata per tale scopo. L'Assemblea è valida se è presente un terzo dei Soci aventi diritto al voto.

ARTICOLO 15 – Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato dall'assemblea straordinaria degli associati con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto di voto, con esclusione delle deleghe.

In caso di scioglimento dell'associazione, sarà nominato un liquidatore, scelto anche tra i non soci.

In caso di estinzione dell'associazione il patrimonio residuo, al termine delle operazioni di liquidazione, dovrà essere devoluto ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021 ovvero ad altre Società o Associazioni Sportive dilettantistiche aventi finalità analoghe, ovvero ad altri enti sportivi, secondo la delibera dell'assemblea che decide lo scioglimento, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 16 - Regolamenti interni

Al fine di meglio disciplinare il funzionamento degli organi sociali e delle cariche sociali e di migliorare la realizzazione degli scopi e dell'oggetto sociale, il Consiglio Direttivo può approvare dei regolamenti interni alla cui osservanza sono tenuti tutti gli Associati.

ARTICOLO 17 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti di settore.

A decidere per eventuali controversie è competente il Foro di Arezzo.

Il presente statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell'associazione in contrasto con esso.

Il presente statuto è stato approvato dall'associazione nell'Assemblea Straordinaria del 19 Dicembre 2023.



REGISTRATO ALL'UFFICIO
TERRITORIALE DI MONTEVARCHI
10/01/2024 ALN. 7 SERIE 3

L'ADDETTO

(1) Firma su delega del Direttore Provinciale